Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 giugno 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 296.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 — convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607 — contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata dal commissario dell'Amministrazione provinciale di Siena, dal sindaco del comune di Siena e dal presidente ff. della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Ente mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena;

Ritenuta la opportunità della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;

Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo denominato « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

Ente mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati - Siena

STATUTO

Dello scopo.

Art. 1.

E' costituito, con sede in Siena, un Ente che assume la denominazione « Mostra mercato nazionale vini tipici e pregiati ».

Esso ha lo scopo di dare sviluppo e continuità alla Mostra mercato dei vini tipici e pregiati italiani, creata ad iniziativa di istituzioni senesi, fino dal 1933, assicurando l'attuazione in Siena di una esposizione periodica di tali vini, di macchine, attrezzi ed accessori enologici, nonchè di quanto possa interessare la produzione, l'industria ed il commercio dei vini e dei prodotti derivanti dalla industria enologica. L'Ente potrà studiare, promuovere, ed attuare, anche in unione ad altri enti, tutte quelle iniziative che riterrà vantaggiose per la affermazione e valorizzazione dei vini tipici e pregiati nazionali, sia in Italia che all'estero.

Enti fondatori.

Art. 2.

Sono Enti fondatori:

Comune di Siena;
Amministrazione provinciale di Siena;
Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;
Società di Esecutori di Pie Disposizioni Siena;
Azienda autonoma di turismo Siena;
Consorzio agrario provinciale - Siena;
Camera confederale del lavoro di Siena;
Associazione provinciale degli artigiani Siena;
Associazione provinciale degli agricoltori Siena;
Banca popolare senese Siena;
Consorzio vini tipici colli senesi Siena;
Associazione provinciale degli industriali Siena.

Dei partecipanti all'Ente.

Art. 3.

Possono partecipare all'Ente gli enti pubblici e quegli enti che comunque promuovono ed aiutano l'agricoltura in genere e la produzione, il commercio e l'industria dei vini tipici e pregiati e dei prodotti derivanti dall'industria enologica, nonchè le associazioni ed imprese cooperative tra produttori, industriali e commercianti di tali vini.

Le quote di partecipazione per i nuovi partecipanti non possono essere inferiori alle L. 100.000 (centomila).

Del patrimonio.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è composto:

a) dalle attività risultanti dall'atto costitutivo, in data 14 marzo 1949 ai rogiti dott. Arturo Maccanti, notaio in Siena e cioè:

dalle attrezzature apportate dall'Amministrazione comunale, da quella provinciale, dalla Camera di commercio di Siena e donate dal Monte dei Paschi per un complessivo valore di L. 12.454.706

dalle quote versate dagli altri enti fondatori per complessive » 300.000

b) dalle quote di partecipazione che saranno versate successivamente;

c) dalla quota parte delle attività nette di esercizio secondo quanto dispone l'art. 17 del presente statuto;

d) da eventuali lasciti e donazioni.

Dei mezzi finanziari di esercizio.

Art. 5.

Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi, di occupazione di aree e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Mostra;

b) con elargizioni, contributi e con i proventi derivanti dall'attività svolta dell'Ente;

c) con gli interessi attivi del patrimonio.

Degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente.

Art. 7.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dura in carica due anni e può essere riconfermato. La sua carica è gratuita.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, dà esecuzione ai deliberata degli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente, il quale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il vice presidente scade con lo scadere dei componenti il Consiglio di amministrazione e presta anche egli la sua opera gratuitamente.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

b) l'ispettore del Servizio agrario della provincia di Siena in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena;

d) uno in rappresentanza del comune di Siena;

e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

f) uno in rappresentanza dell'Azienda autonoma di turismo di Siena;

g) quattro in rappresentanza rispettivamente degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e degli artigiani della provincia di Siena da designarsi dalle rispettive associazioni locali;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Siena;

i) uno in rappresentanza della Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena;

l) uno in rappresentanza del Consorzio vino Chianti colli senesi Siena;

m) uno in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Siena;

n) uno in rappresentanza della Banca popolare senese;

o) uno in rappresentanza per ciascuno degli altri enti, amministrazioni e società che eventualmente dovessero partecipare.

I consiglieri durano in carica due anni; possono essere riconfermati e prestano la loro opera gratuitamente.

Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) fissare le direttive dell'Ente;

b) deliberare sulle modifiche dello statuto;

c) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo;

d) nominare la Giunta esecutiva ed il vice presidente, il quale dovrà essere scelto tra i suoi membri;

e) approvare il regolamento organico del personale ed i regolamenti di gestione e della Mostra e le successive modifiche;

f) deliberare sullo scioglimento dell'Ente e su ogni argomento che non rifletta l'ordinaria gestione;

g) deliberare su tutti gli argomenti che gli siano sottoposti dalla Giunta esecutiva e proposti da almeno un quarto dei suoi membri.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria dal presidente almeno due volte all'anno, per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno, e che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione.

L'avviso di convocazione, a firma del presidente, deve essere recapitato nella sede di ogni consigliere almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto il verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Della Giunta esecutiva.

Art. 11.

La Giunta esecutiva è composta oltre che dal presidente e dal vice presidente, da sei membri, scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il loro ufficio è gratuito, con solo diritto al rimborso delle spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente.

Art. 12.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) provvedere all'amministrazione dell'Ente, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, ed alla esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo;

b) di adottare provvedimenti d'urgenza salvo ratifica del Consiglio di amministrazione;

c) di formare i bilanci preventivo e consuntivo, annuali;

d) di prendere provvedimenti per l'organizzazione della Mostra;

e) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente;

f) di deliberare sull'assunzione del personale e sul suo trattamento economico;

g) di redigere il regolamento organico del personale ed i regolamenti di gestione e della Mostra e le successive modifiche;

h) di deliberare sull'ammissione di partecipanti all'Ente.

Art. 13

La Giunta esecutiva si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di due dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre membri oltre il presidente.

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Del segretario generale.

Art. 14.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del presidente dell'Ente.

Egli è il capo degli uffici e del personale, controfirma i mandati di pagamento, cura l'osservanza delle delibere del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, anche per quanto riguarda la preparazione e l'organizzazione della Mostra, redige i verbali del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed è composto di tre membri:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente;

uno in rappresentanza del comune di Siena;

uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena.

Due revisori supplenti in rappresentanza degli enti fondatori saranno nominati su designazione del Consiglio di amministrazione.

I revisori dei conti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Essi hanno la funzione di vigilare sul buon andamento contabile ed amministrativo dell'Ente, di riferirne al Consiglio di amministrazione e di adottare tutti i provvedimenti previsti in materia dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione determina preventivamente l'indennità ai membri del Collegio dei revisori dei conti.

Della Gestione amministrativa.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia con il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ogni anno.

Non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno la Giunta esecutiva deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio.

Il bilancio per l'esercizio passato deve essere invece presentato al Consiglio entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

I conti consuntivi devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

I conti consuntivi e il bilancio preventivo, non appena approvati dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati per la definitiva approvazione al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 17.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario saranno devolute:

per il 50 % in aumento del patrimonio;

per il 50 % alla costituzione della riserva.

Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento.

Art. 18.

Il Ministro per l'industria e commercio, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario, da nominarsi con proprio decreto.

Art. 19.

L'Ente può essere sciolto con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata da almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria e commercio a seguito di manifesta impossibilità di raggiungimento dei fini e per ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso, spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore.

Le attività nette, che resteranno dopo esaurita la liquidazione ed effettuato il rimborso delle quote ai partecipanti, spetteranno di diritto al comune di Siena.

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950, n. 297.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 5 agosto 1949, n. 604 e 31 ottobre 1949, nn. 780 e 785;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 62. — Personale stipendi ed assegni fissi	L.	1.200.000
Cap. n. 135. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo	L.	15.000.000
Cap. n. 180. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	»	9.000.000
Cap. n. 541. — Pensioni, ecc. a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	2.372.000.000
Cap. n. 545. — Pensioni, ecc. per eventi bellici posteriori al 9 giugno 1940, ecc.	»	7.215.000.000
Cap. n. 546. — Pensioni, ecc. ai partigiani, ecc.	»	505.700.000
Cap. n. 567. — Paghe agli operai, ecc.	»	2.000.000
TOTALE	L.	10.119.900.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 37. — Spese per stipendi, assegni, ecc.	L.	5.480.000.000
Cap. n. 124. — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale. Stipendi, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n. 180. — Accademie di belle arti, ecc., mercedi al personale giornaliero, ecc.	»	1.138.500
TOTALE	L.	6.981.138.500

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 33. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	300.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950
Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 298.

Riconoscimento, agli effetti civili, delle Bolle Pontificie riguardanti il distacco dal canonicato arcipretale ad un canonicato semplice dello stesso capitolo cattedrale, de la cura delle anime della parrocchia della Cattedrale di Muro Lucano (Potenza).

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, sono riconosciute civilmente le Bolle Pontificie in data 4 novembre 1947, con cui la cura delle anime della parrocchia della Cattedrale di Muro Lucano (Potenza) fu distaccata dal canonicato arcipretale e unita ad un canonicato semplice di quel capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 299.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in località Belvedere posta fuori Barriera Genova del comune di Piacenza.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piacenza in data 1° luglio 1948, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità in località Belvedere posta fuori Barriera Genova del comune di Piacenza ed il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno facente parte del podere Tagliata San Siro, in località Galleana del comune di Piacenza valutato L. 8.268.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1950, n. 300.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia, in Torino.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Rita da Cascia, in Torino, eretta canonicamente con decreto di quell'Arcivescovo in data 24 settembre 1949, intendendosi la chiesa medesima autorizzata ad acquistare per L. 810 mila un appezzamento di terreno situato in Torino, regione Santa Rita, in testa ad Ettore Levi ed altri.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. 301.

Sostituzione dell'art. 3 dello statuto organico della « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro ».

N. 301 Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 3 dello statuto organico della « Fondazione maggiore Pietro Toselli, medaglia d'oro », approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 1332, e modificato con i regi decreti 14 gennaio 1932, n. 25 e 24 luglio 1936, n. 1682.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1950

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1950.

Onorari dovuti ai componenti e al segretario delle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 17 delle norme integrative per il suddetto regolamento stabilite con decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1937);

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1944 sulla determinazione dei depositi dei candidati e dei compensi pei componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore (*Gazzetta Ufficiale* serie speciale - del 3 giugno 1944, n. 33);

Visti i decreti Ministeriali 2 gennaio 1947 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1947) e 27 gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1948) sulla determinazione dei compensi ai componenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Decreta:

Articolo unico.

Gli onorari dovuti a norma del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 e successive modificazioni, ai componenti ed al segretario della Commissione esaminatrice per l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore, sono stabiliti nella misura seguente:

esaminatori L. 200 per ogni candidato esaminato;
segretario L. 100 per ogni candidato esaminato.

Roma, addì 22 maggio 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(2338)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Donà di Piave e Noventa di Piave (Venezia)

La zona di ripopolamento e cattura di San Donà di Piave e Noventa di Piave (Venezia), della estensione di ettari 1685, di cui ai decreti Ministeriali 26 maggio 1939, 23 luglio 1942, 25 aprile 1947 e 18 maggio 1948, è revocata.

(2218)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fontevivo (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Fontevivo (Parma), della estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2434)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte Soffio (Pesaro)

La zona di ripopolamento e cattura di Monte Soffio (Pesaro), dell'estensione di ettari 800 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 novembre 1947, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(2435)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3001 in data 30 maggio 1950, i sigg. avv. Santi Guido Cacopardo e ing. Salvatore Armao, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo.

(2373)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % 1959

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959).

Numero e Serie	Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunciato lo smarrimento	Capitale nominale
			Lire
Serie C 196117	Tesoreria provinciale di Milano.	Della Grazia Alberto fu Paolo, dom. a Milano in via Carlo Crivelli n. 14.	50.000
Id. 276549	Tesoreria provinciale di Verona.	Murari Igino fu Vittorio, dom. a Cerea (Verona).	50.000
Id. 276550	Come sopra.	Come sopra.	50.000
Serie D 259815	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id. 259816	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id. 259817	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Id. 259818	Come sopra.	Come sopra.	100.000
Serie E 60489	Come sopra.	Come sopra.	500.000
Serie A 1035613	Tesoreria provinciale di Torino.	Olearo Enrichetta Maria fu Evasio vedova Francioso Mario, domiciliata a Torino, via San Francesco da Paola n. 46.	5.000
Id. 1035614	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035615	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035616	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035617	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035618	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Id. 1035619	Come sopra.	Come sopra.	5.000
Serie B 829532	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829533	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829534	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829535	Come sopra.	Come sopra.	10.000
Id. 829536	Come sopra.	Come sopra.	10.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 10 maggio 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2050)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1927;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(2406)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 gennaio 1948, n. 20406.2/7198, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo;

Visto il decreto 24 agosto 1949, n. 20406.2/8573, con il quale è stato sostituito il medico provinciale dott. Michele Calbi con il medico provinciale dott. Carmine Calvanese, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il decreto 28 febbraio 1950, n. 20406.2/13878, con il quale è stato sostituito nelle medesime funzioni il medico provinciale dott. Carmine Calvanese, con il medico provinciale dott. Giuseppe Giampalmo;

Vista la nota del Prefetto di Arezzo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nello stesso incarico il dottor Giuseppe Giampalmo;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Giuseppe Giampalmo è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo il medico provinciale dott. Carmine Calvanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2409)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 14 aprile 1950, n. 20469.2/8648, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Rovigo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Ludovico Carvin nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Ludovico Carvin è nominato componente della Commissione girudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1948 il medico provinciale dott. Giovanni Pezzinga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1950

(2410) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di notai

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 314;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 114;

Visto il decreto 13 maggio 1948, col quale fu indetto un concorso per titoli a cinquantatre posti di notaio riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ed altresì il decreto 12 agosto 1948 con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1950, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Ritenuto che il concorrente Petricelli Buonaventura di Angelo, classificato al n. 49° della graduatoria è stato nominato notaio con decreto 21 agosto 1949 e che i concorrenti Angilella Silvio di Filippo, Finizzi Mario di Vincenzo, Rossetti Antonio fu Romolo, Ioli Francesco fu Antonio, Bizzarri Celestino fu Umberto, classificati rispettivamente ai numeri 8, 18, 28, 40 e 43 della graduatoria sono stati nominati notai con decreto 13 marzo 1950;

Ritenuto che il concorrente Finizzi Mario di Vincenzo, classificato al n. 18 della graduatoria, nominato con decreto 13 marzo 1950, notaio e destinato alla sede di Oria, ha dichiarato di rinunziare a tale nomina preferendo essere nominato notaio nel concorso per titoli;

Ritenuto che occorre provvedere a revocare il decreto Presidenziale 13 marzo 1950 nei riguardi del dott. Finizzi Mario di Vincenzo;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

A) E' revocato il decreto Presidenziale 13 marzo 1950 con il quale il dott. Finizzi Mario di Vincenzo veniva nominato notaio e destinato alla sede di Oria, nel distretto notarile di Lecce;

B) I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza

Macciotta Antonio di Aniello a Iglesias, distretto notarile di Cagliari;

Vivaldi Maurizio fu Agostino a Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia;

Romano Luigi fu Giuseppe a Roccasinibalda, distretto notarile di Rieti;

Sica Mario fu Giuseppe a Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Lagonegro;

Iesu Antonio di Francesco a Baiano, distretto notarile di Avellino;

Romano Fabrizio fu Benedetto a Lungro, distretto notarile di Castrovillari;

Mantineo Umberto di Giuseppe a Cannobio, distretto notarile di Verbania;

Costamante Ettore fu Luigi a Casteggio, distretto notarile di Pavia:

Tropea Giacomo fu Calcedonio a Empoli, distretto notarile di Firenze;

De Vito Rutilio fu Francesco a Tramonti, distretto notarile di Salerno;

Dello Sbarba Arnaldo di Brunellesco a Radda in Chianti, distretto notarile di Siena;

Muti Vincenzo di Francesco a Scigliano, distretto notarile di Cosenza;

Nuzzolillo Riccardo fu Raffaele ad Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Sarubbi Francesco Antonio fu Francesco a Umbertide, distretto notarile di Perugia;

Marzocchi Alfonso fu Alessandro a Gavorrano, distretto notarile di Grosseto;

Oliva Gennarò di Luigi a San Giovanni a Piro, distretto notarile di Salerno;

Finizzi Mario di Vincenzo a Cutrofiano, distretto notarile di Lecce;

Giacobbe Loris di Andrea a Lamporecchio, distretto notarile di Firenze;
Angella Mario fu Giuseppe a Filattiera, distretto notarile di Massa;
Cannizzaro Vincenzo fu Domenico a San Lorenzo, distretto notarile di Reggio di Calabria;
Coppetti Amedo fu Antonio a Galluccio, distretto notarile di Cassino;
Scivicco Romolo fu Giuseppe a Bellona, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;
Trotta Adolfo fu Adolfo a Gesualdo, distretto notarile di Avellino;
Patanè Santo di Francesco a Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo;
Affede Mario di Domenico a Pollenza, distretto notarile di Macerata;
Valenzi Bernardo di Fernando a Scanno, distretto notarile di Sulmona;
Carbonaro Francesco fu Giuseppe ad Avola, distretto notarile di Siracusa;
Colomba Angelo di Vito a Capo d'Orlando, distretto notarile di Patti;
De Cillis Vittorio di Mauro Antonio a Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea;
Renna Iannini Emilio fu Carlo a Tricarico, distretto notarile di Matera;
Mariani Orazio di Donato a Silvi, distretto notarile di Teramo;
Maienza Vincenzo di Luigi a San Benedetto Po, distretto notarile di Mantova;
Marsico Nicola di Carlo a Marsiconovo, distretto notarile di Potenza;
Ricciotti Giustiniano di Filippantonio a Paglieta, distretto notarile di Lanciano;
Laudisio Gennaro di Francesco Paolo a San Sossio Baronia, distretto notarile di Benevento;
Lunetta Gaetano fu Giovanni ad Aidone, distretto notarile di Caltanissetta;
Ariola Giuseppe di Pasquale a Faeto, distretto notarile di Foggia;
Gualtieri Antonio fu Giuseppe a Squillace, distretto notarile di Catanzaro;
Randazzo Alessandro fu Cono a Soveria Mannelli, distretto notarile di Nicastro;
D'Amato Donato fu Sebastiano ad Acquaviva delle Fonti, distretto notarile di Bari;
Papa Alfonso fu Giovanni a Moliterno, distretto notarile di Potenza;
Manetti Giuseppe fu Giovanni a Saint Vincent, distretto notarile di Ivrea;
Monsù Ermanno di Giuseppe a Paesana, distretto notarile di Cuneo;
Del Mercato Giovan Camillo fu Beniamino a Occhiobello, distretto notarile di Rovigo;
Terrana Diego di Pietro a Racalmuto, distretto notarile di Agrigento;
Giambelluca Giuseppe di Santi a Bosco Marengo, distretto notarile di Alessandria;
D'Alessio Gaetano di Luigi a Casola Valsenio, distretto notarile di Ravenna;
Scarano Giovanni di Cesare a Manduria, distretto notarile di Taranto;
Villani Nicola di Giuseppe a Bormio, distretto notarile di Sondrio;
Russo Vittorio fu Roberto a Taverna, distretto notarile di Catanzaro;
Benini Angiolo di Giovanni a Bagno di Romagna, distretto notarile di Forlì;
Luna Carlo fu Antonio a Notaresco, distretto notarile di Teramo,
Colianni Michele fu Faustino a Maduno, distretto notarile di Udine.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1950
Registro Grazia e giustizia n. 16, foglio n. 133. — OLIVA

(2440)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282/San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Canzio Gallotti (20° graduato), Enrico Locatelli (21° graduato), Mario Parolari (28° graduato), Mario Daolio (32° graduato), Cesare Preite (35° graduato), Giuseppe Casale (37° graduato), Ferdinando Azimonti (46° graduato), Valentino D'Osualdo (49° graduato) e Angelo Orlandi (55° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la sede consorziale di Cavaria;

Considerato che il dott. Luigi Bolognini (60° graduato), ha indicato nell'ordine di preferenza la sede di che trattasi e che ha diritto pertanto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Luigi Bolognini, domiciliato a Dongo (Como) è assegnato alla condotta medica consorziale di Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano Jerago con Orago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 12 maggio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(2324)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.